

Nuove istruzioni dal Mcc per le nuove imprese che vogliono accedere al fondo pmi

Garanzie solo se c'è l'investimento

DI MARCO OTTAVIANO

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili alla garanzia del fondo pmi solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento dello stato è a fronte di un programma di investimento. Non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento. Queste le nuove istruzioni per l'accesso da parte delle nuove aziende al fondo di garanzia pmi redatte dal Medio Credito Centrale. Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al gestore - **Medio Credito Centrale** idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri. Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di

Le novità per le nuove imprese

<i>Programma di investimento</i>	Le nuove imprese non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati ammissibili al fondo di garanzia pmi solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del fondo è a fronte di un programma di investimento.
<i>Non ammissibilità</i>	Non sono ammissibili se i mezzi propri, sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro). Le operazioni relative alle sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle pmi, alimentate dai contributi versati dalle camere di commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento

zione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione e se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione. Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono far arrivare al gestore del fondo idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

del fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione. Tali imprese sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7quater alle vigenti disposizioni operative. Al contrario, non sono ammissibili se la durata dell'opera-